



STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE

"CIRCOLO MICHAEL GAISMAYR"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una associazione culturale e politica intitolata all'eroe tirolese Michael Gaismayr, denominata "CIRCOLO MICHAEL GAISMAYR"

Art. 2 - Sede

Il Circolo ha sede in TRENTO, via Belenzani, 25/1 e potrà aprire sedi secondarie in Italia, Austria, Svizzera, ed in altri Paesi.

Art. 3 - Durata

La durata del Circolo è stabilita fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria .

SCOPO - PATRIMONIO

Art. 4 - Scopo Sociale

Il Circolo non ha fini di lucro e si propone di promuovere l'idealità dell'Europa delle Regioni, il dibattito culturale e l'iniziativa politica per la creazione di una Regione Alpina Transnazionale Europea.

Scopo del Circolo sarà la conoscenza della cultura Mitteleuropea ed in questo contesto la valorizzazione della cultura e delle tradizioni delle popolazioni delle vallate alpine.

Il Circolo si propone di promuovere l'Autonomia della Regione Alpina Transnazionale Europea, intesa come sviluppo del solidarismo fra le genti, come valorizzazione delle risorse locali, come difesa del territorio.

Scopo del Circolo sarà inoltre la promozione del bilinguismo.

Per il perseguimento dello scopo sociale il Circolo potrà organizzare manifestazioni, dibattiti, esposizioni, mostre, potrà svolgere un'attività editoriale e pubblicare scritti o riviste, avvalersi in ciò anche dell'uso e della gestione di mezzi di comunicazione radio televisivi o multimediali, e potrà organizzare iniziative formative, sia in Italia che in Austria che in altri Paesi, con la facoltà di accedere a tutte le forme di sostegno previsto dalla legislazione Italiana, Austriaca e Comunitaria.



Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio sociale sarà costituito dai versamenti degli associati, da eseguirsi nella misura stabilita annualmente dall'assemblea, nonché dal ricavato delle iniziative promosse dal Circolo stesso. Il Circolo potrà accettare donazioni da parte dei soci o di terzi nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti. Il Circolo potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

SOCI

Art. 6 - Soci

Possono essere ammessi a far parte del Circolo, tutte le persone, di qualsiasi nazionalità, credo politico o fede religiosa, le quali si impegnino a perseguirne lo scopo sociale.

L'ammissione a socio viene proposta da un socio aderente al Circolo e deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

I soci hanno diritto di partecipare attivamente alle attività del Circolo, di frequentare i locali e di utilizzare le attrezzature nonché di consultare la documentazione acquisita dal Circolo stesso. Dovere dei soci è di partecipare alla attività associativa del Circolo e di versare con regolarità le quote associative.

Sono considerati regolarmente iscritti e godono dei pieni diritti tutti i soci in regola con i versamenti delle quote sociali. Possono partecipare alle attività del Circolo, ma non votare, i soci non in regola con i versamenti delle quote sociali.

Condizioni di sospensione del socio sono la non partecipazione all'attività del Circolo, il porre in essere comportamenti contrari al senso civico, l'essere oggetto di procedimenti di indagine giudiziaria per ipotesi di reato contro le persone o contro il patrimonio della collettività.

Condizioni di decadenza da socio sono il non versamento entro il termine stabilito delle quote associative, il mantenimento di un comportamento contrario al senso civico successivamente all'avvenuta sospensione.

Condizioni di espulsione dal Circolo sono rappresentate da un comportamento in aperto contrasto con lo scopo del Circolo, posto in essere in forma palese e reiterata successivamente all'avvenuta sospensione per tale motivo; condizione di espulsione dal Circolo è altresì l'avvenuta condanna, passata in giudicato per reati contro le persone o contro il patrimonio della collettività.

Il socio sospeso non può partecipare attivamente alle attività del Circolo e quindi non può esercitare il diritto di voto, essere eletto delegato all'assemblea federale o membro del Consiglio Direttivo, Presidente di Circolo.

Avverso le decisioni di sospensione, decadenza o espulsione, il socio può inoltrare ricorso motivato per gradi successivi al Consiglio Direttivo del Circolo Federato, al Consiglio Direttivo Federale o al Collegio dei Probiviri. L'inoltro del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento.



ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - Associazione federativa

Il Circolo Michael Gaismayr ha base associativa federata e plurinazionale.

I soci danno vita a circoli federati distribuiti su basi territoriali omogenee ed aventi almeno 10 soci aderenti.

La costituzione di un Circolo Federato deve essere preventivamente deliberata da parte dell'Assemblea del Circolo Federale.

I circoli federati hanno piena autonomia di iniziativa nell'ambito territoriale omogeneo e nel rispetto dello Statuto Sociale e dei deliberati dell'Assemblea federale. In particolare spetta al Circolo federato l'iniziativa di proselitismo con piena autonomia nella raccolta e gestione dei fondi esercitata statutariamente, e con l'impegno di versare agli organi federali il 30% delle entrate complessive.

Spettano quindi ai circoli federati la elezione dei rispettivi organi sociali federati, le decisioni sulla ammissione e decadenza o espulsione dei soci, la raccolta delle quote associative, la programmazione delle attività del Circolo, la predisposizione di un bilancio annuale di previsione delle attività medesime, delle entrate e delle spese, nonché la predisposizione e l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e la sua pubblicazione.

Spettano agli organi federali compiti di coordinamento ed indirizzo delle attività dei circoli, la programmazione delle attività aventi carattere generale e non locale, la predisposizione di un bilancio annuale di previsione delle attività medesime, delle entrate e delle spese, nonché la predisposizione e l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e la sua pubblicazione.

Le assemblee dei soci dei circoli federati eleggono i rappresentanti dell'assemblea federale alla quale spetta la nomina degli organi associativi federali. Ciascun Circolo federato ha diritto di nomina di almeno n. 1 delegato per l'assemblea federale, e di ulteriori n. 1 delegato ogni 10 iscritti.

Entro due anni dalla costituzione del Circolo dovrà essere convocata la prima assemblea federale per la nomina degli organi societari federali

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano i soci.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale quella di ciascun Circolo federato, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale quella del Circolo federale. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno 1/3 dei soci regolarmente iscritti.

L'assemblea può deliberare in forma ordinaria a semplice maggioranza dei soci regolarmente iscritti in prima convocazione ed a semplice maggioranza dei presenti aventi diritto al voto in seconda convocazione, su tutte le questioni ordinarie del Circolo.

L'assemblea può deliberare in forma straordinaria con maggioranza qualificata di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto, su materie aventi carattere di straordinarietà.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate presso le sedi dei circoli o altrove purché in luoghi facilmente raggiungibili, nei casi e nei modi di legge, con pubblicazione all'albo



sociale almeno un mese prima, o con lettera da inviare ai soci almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora delle adunanze e l'elenco degli argomenti da trattarsi, nonché la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

I soci possono farsi rappresentare da altra persona con semplice delega scritta, con i limiti di legge, ma non è ammesso il cumulo delle deleghe, per cui nessun socio può presentare in votazione più di una delega oltre al suo diritto di voto.

Le votazioni avvengono normalmente in forma scritta e segreta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o da un componente il Consiglio Direttivo all'uopo designato. Il presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

Art 9 - Presidente - Consiglio Direttivo

La rappresentanza del Circolo spetta ad un socio, eletto Presidente dall'Assemblea Ordinaria dei soci e che dura in carica due anni.

I soci non sono eleggibili a Presidente di Circolo Federato o Federale per più di due mandati consecutivi, ad eccezione di elezione successiva da Presidente di Circolo Federato a Presidente di Circolo Federale

Il Circolo è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da un numero pari di membri in numero minimo di quattro oltre al Presidente, che ne fa parte di diritto e lo presiede. Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo solo i soci. L'elezione viene effettuata dall'Assemblea Ordinaria e gli eletti durano in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo federale è composto dai presidenti dei circoli federati e da almeno altrettanti membri eletti dall'Assemblea federale.

I Consigli Direttivi sono presieduti dai rispettivi Presidenti di Circolo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione.

Esso è normalmente convocato dal Presidente e la convocazione deve avvenire quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo o Presidente di Circolo, i soci che ricoprono cariche elettive di Assessore Comunale o Sindaco in Comuni con più di 5.000 abitanti, i rappresentanti eletti nei Consigli Regionali, i Parlamentari.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Ordinaria del Circolo nomina cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti anche fra non soci del Circolo, e che durano in carica due anni, i quali esercitano le funzioni di revisori dei conti.

Art. 11 - Collegio dei Probiviri

È istituito un collegio dei probiviri, composto di tre membri scelti fra persone non appartenenti al Circolo, nominate dall'Assemblea straordinaria, e che dureranno in carica due anni.

Trento, 30 aprile 1994